RG:1246/2026

ECC.MO T.A.R. SICILIA – PALERMO

SEZ.V

MEMORIA DA VALERSI ALL'OCCORRENZA

COME RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse del sig. **Salvaggio Diego** nato ad Agrigento il 09/06/1991 e residente a Favara (AG) nella Via Petrosino Joe' 4, cod. Fiscale n°SLVDGI91H09A089T, in proprio e nella qualità di titolare della ditta Omonima, partita IVA n° 03094440843, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto Roberta Maria Grazia Chianetta (C.F. CHNRRT88E62A089X, PEC rober-ta.chianetta@avvocatiagrigento.it, fax 092234459), con studio in Favara nella via IV novembre n. 69 ed elettivamente domiciliato in presso il domicilio fiscale del predetto difensore;

CONTRO

- **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea- Dipartimento dell'Agricoltura** in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- **Azienda Agricola Sanfilippo Calogero**, cf SNFCGR82B03I356F, calogero-sanfilippo@pec.it;
- **Catanese Tiziana**, cf CTNTZN79R59C342V, cf catanesetiziana@pec.cgn.it;
-Ditta **Bognanni Massimo**, cf BGNMSM78B26F065Z, pec: bognanni.massimo@okpec.net;
- **Asta Vincenzo**, cf. STAVCN68A13A176V, pec: astavincenzo@mypec.eu;
-**Siciliano Francesco**, cf SCLFNC73E12F065B, pec: f.siciliano1973@pec.it;

PER L'ANNULLAMENTO(PREVIA LA SOSPENSIONE)

- Del DDG n. 2603 del 22/04/2026 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nella parte in cui la domanda di finanziamento della ditta ricorrente, relativa all' "Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 (Avviso 2025)" è stata inserita nell'allegato B tra quelle inammissibili anziché nell'allegato A di quelle ammissibili;

Firmato Digitalmente da ROBERTA MARIA GRAZIA CHIANETTA - SM - Servicematica certificate

- Degli allegati A e B del predetto DDG n. 2603 del 22/04/2026;
- Ove occorra del precedente Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale si revoca il precedente D.D.G. 2042 del 27/03/2026 con il quale è stata adottata la graduatoria definitiva a seguito del riesame della istante proposte avverso la graduatoria provvisoria (poi revocata dal DDG 2603 del 22.04.2026);
- ove occorra il D.R.S. n. 1100 del 20/02/2026 di approvazione degli elenchi regionali provvisori delle istanze ritenute ricevibili e ammissibili "Allegato A" e delle istanze ritenute non ricevibili/non ammissibili "Allegato B".
- del verbale afferente l'istruttoria della domanda di finanziamento del 18.02.2026 prodotto in giudizio in data 15.06.2026;
- ove occorra del punto 2.2 lett j del bando;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli appena indicati.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Ditta Salvaggio ha impugnato il DDG n. 2603 del 22/04/2026 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea nella parte in cui la propria domanda di finanziamento, relativa all' "Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 (Avviso 2025)" è stata inserita nell'allegato B tra quelle inammissibili anziché nell'allegato A di quelle ammesse nella graduatoria di merito relativa al DDG n. 9153 del 23.10.2025 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha indetto l'Avviso per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque in attuazione dell'asse 2 azione POC 2_3_02_01 del Piano Operativo Complementare POC 2014/2020 -Avviso 2025".

L'unica motivazione riportata a sostengo dell'esclusione è la seguente: << *PUNTO 2.2 Requisiti di ammissibilità: Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole.>>.*

Tuttavia, sia in sede di riesame e sia in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio la Ditta ricorrente ha dimostrato di essere regolarmente iscritta alla

camera di commercio a far data dal 08/01/2024 nella sezione Agricola con attività prevalente “coltivazione di frutti Oleosi” con P.I. 03094440843 e nella forma giuridica di “impresa individuale” con la qualifica di impresa agricola – sezione speciale.

In vista della camera di consiglio del 18.06.2026 la Difesa erariale ha depositato una memoria corredata da documenti.

Nella predetta memoria, l’Amministrazione regionale contesta che l’esclusione sarebbe fondata sua una diversa circostanza, ovvero che l’impresa non risultasse attiva al momento della presentazione della domanda, e non già che non fosse iscritta nella sezione speciale aziende agricole.

La difesa risulta inammissibile e comunque smentita dal verbale del 18.02.2026 istruttorio prodotto dalla stessa Amministrazione unitamente alla propria memoria.

Ed infatti, nel predetto verbale istruttorio la commissione di valutazione nella specifica casella afferente il requisito di “Essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda” ha inserito “si”, accertando che l’impresa risultasse effettivamente attiva.

Invece nella diversa casella afferente il requisito di “iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole” ha invece segnato la risposta “no”.

Sicché, risulta in atti che l’unica motivazione posta a sostengo dell’esclusione è quella già contestata con il ricorso introduttivo del presente giudizio e nessun altra.

Nondimeno per scrupolo difensivo la difesa del ricorrente ha richiesto termine per proporre motivi aggiunti anche in relazione alla produzione documentale versata in giudizio dall’Amministrazione regionale.

Donde il presente gravame per i seguenti

MOTIVI

I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 10 DELLA L. 241/90;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2.2 DEL BANDO;

ERRONEITA’ E DIFETTO D’ISTRUTTORIA PER IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI RIESAME IN VISTA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA;

VIOLAZIONE DEL CRITERIO DELLA TASSATIVITA’ DELLE IPOTESI ESCLUDENTI;

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE;

INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il bando di finanziamento al punto 2.2 tra i requisiti di ammissibilità stabiliva:

<<Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

a) Il beneficiario dovrà essere titolare di partita iva con codice di attività agricola, essere iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all' INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

…

j) essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;>>

Contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa erariale, l'unica ragione riportata a giustificazione dell'esclusione della Ditta ricorrente è la supposta carenza del *"PUNTO 2.2 Requisiti di ammissibilità: Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole"* e dunque solo il requisito di cui al punto 2.2. lett. a) e non il diverso requisito di cui alla lett. J.

La difesa erariale afferma che la Commissione di valutazione nel verbale del 18 febbraio 2026, avrebbe accertato il difetto del requisito sulla base di visura camerale acquisita d'ufficio in data 28 gennaio 2026, dalla quale la ditta risultava "inattiva".

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, però nel verbale istruttorio del 18.02.2026 la commissione di valutazione nella specifica casella afferente il requisito di "Essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda" ha inserito "si", accertando che l'impresa risultasse effettivamente attiva.

13	Essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda	si	

Invece nella diversa casella afferente il requisito di "iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole" ha invece segnato la risposta "no".

1	Iscrizione C.C.I.A.A. sezione speciale aziende agricole		no

Ora, contrariamente alla motivazione riportata a giustificazione dell'esclusione, nel caso di specie risulta pacifico ed incontestato tra le parti che l'azienda agricola in

questione risulta iscritta alla camera di commercio nella sezione speciale Agricola a far data dal 08/01/2024 ovvero dalla data antecedente alla presentazione della domanda.

La Ditta ricorrente, peraltro, ha altresì documentato che la stessa ditta risultava regolarmente attiva, stante il possesso di regolare fascicolo aziendale a fare data dall'iscrizione alla CCIAA e l'avvenuta assunzione di manodopera agricola (unilav del 30.12.2025 inviato ore 09:49) proprio prima della presentazione della domanda di finanziamento (30.12.2025 ore 20:07).

E allora, a fronte di tale documentazione e dell'espressa richiesta di riesame sul punto, non si comprende la ragione dell'esclusione in patente violazione della lex spexialis.

Nondimeno, il mancato accoglimento delle deduzioni difensive ritualmente presentate ai sensi dell'art. 3 D.R.S. n. 1100/2026 del 20.02.2026, non può che determinare l'illegittimità della graduatoria stessa nella parte in cui prevede l'esclusione della ricorrente per un evidente vizio dell'iter procedimentale, difetto di istruttoria e di motivazione.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che *"Le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'Amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione. Devono per di più essere escluse le interpretazioni integrative, specie in ordine alle cause di esclusione…"* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 4 0413/01/2015).

Ed ancora, il Consiglio di Stato ha autorevolmente insegnato che solo in presenza di una chiara e puntuale prescrizione contenuta nel bando può disporsi l'esclusione dal concorso, in particolare *"deve sussistere la precisa indicazione della sanzione comminata, cosicchè, in mancanza di sufficiente chiarezza nei dati formali in questione, non può disporsi l'esclusione"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5511).

L'On. T.A.R, Sicilia, Palermo ha, inoltre, *"ritenuto che il principio di tassatività delle cause di esclusione rappresenta un principio generale, applicabile anche alle procedure di finanziamento e ciò proprio nell'ottica di maggior tutela della*

concorrenza in ossequio al principio di ampia partecipazione (T.a.r. Sardegna, sez. I, 23 ottobre 2013 n. 660)"(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18/12/2013, n.2489).

Ora, per costante giurisprudenza: <<*In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor partecipationis - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli.*>>(Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 2/01/2026, n. 13.).

Dunque, le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della Ditta ricorrente sono del tutto erronee ed in violazione delle tassative previsioni del bando, in quanto l'impresa ricorrente dal momento della presentazione della domanda risultava (e risulta ancora) iscritta nella specifica sezione delle imprese agricole e risultava altresì attiva, come pure ritenuto dalla stessa commissione di valutazione sulla base delle allegazioni trasmesse.

Ad ogni buon conto nel caso di interpretazioni dubbie, deve sempre prevalere il favor partecipationis.

Pertanto, la motivazione riportata nell'allegato B dell'impugnato DDG risulta illegittima per difetto di istruttoria, travisamento di fatto, difetto di motivazione e violazione della lex specialis ed in contrasto con i generali principi del favor partecipationis e della tassatività delle ipotesi di esclusione.

II. SUL DIVIETO DI INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE E LA CONTRADDITTORIETA' RISULTANTE DAGLI ATTI PROCESSUALI;

Fermo quanto dedotto sopra, anche in questa sede di contesta l'integrazione della motivazione postuma da parte della difesa erariale, peraltro in patente contrasto con quanto riportato nel verbale istruttorio del 18.02.2026 ove la Commissiona non ha mai contestato che l'impresa non fosse attiva.

A fronte di tale espressa attestazione la Difesa erariale non solo non può integrare la motivazione del provvedimento in sede processuale, ma a fortiori non può certamente modificarla.

Com’è noto, secondo costante giurisprudenza non è consentito in giudizio integrare la motivazione lacunosa del provvedimento attraverso gli atti processuali, in quanto nell'ambito di un giudizio amministrativo vige il divieto di integrazione della motivazione (Consiglio di Stato sez. IV, 5/12/2024, n. 9760).

Nel caso di specie, solo oggi l’Amministrazione regionale per la prima volta adduce una motivazione completamente diversa, rispetto a quelle riportata nel verbale istruttorio e nel provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria e quella definitiva.

Eppure in sede procedimentale la Ditta ha dedotto puntualmente sui motivi di esclusione e allo stesso tempo ha dimostrato che nei fatti l’impresa era attiva documentando di aver anche assunto personale stante il possesso di regolare fascicolo aziendale a fare data dall’iscrizione alla CCIAA e l’avvenuta assunzione di manodopera agricola proprio prima della presentazione della domanda di finanziamento (30.12.2025).

Nella memoria procedimentale (all. 6 al ricorso) è stato allegato anche apposito Unilav attestante l’assunzione di personale e la SCIA edilizia per la realizzazione del progetto oggetto di richiesta di finanziamento e ciò a dimostrazione che l’impresa era attiva.

Ora in sede di approvazione definitiva della graduatoria, a fronte di espressa allegazione, l’Amministrazione regionale non ha mai contestato che l’impresa non fosse attiva, ma che non fosse iscritta nella speciale sezione delle imprese agricole.

Per tanto, l’integrazione motivazione oggi risulta inammissibile e palesemente smentita dal contenuto del verbale del 18.02.2026 ove l’Amministrazione attesta che l’impresa, per come dichiarato in sede di domanda risultava attiva.

III. SUL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 2.2. LETT j OVVERO ESSERE IMPRESE ATTIVA AL MOMENTO DELLA DOMANDA;

Fermo quanto dedotto sopra, in ogni caso, per completezza difensiva, si ribadisce che nel merito la difesa avversaria a fronte delle dichiarazioni ed allegazioni che dimostrano che l’impresa era attiva prima dell’invio della domanda, il mero mancato aggiornamento camerale sul punto non può essere motivo di esclusione.

Anzitutto il punto 2.2 lett J del bando nel prescrivere che: “essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda”, non ha stabilito alcuna forma di prova specifica.

Nella propria domanda di partecipazione la Ditta ha dichiarato di essere impresa attiva.

E dunque la prova del fatto che l’impresa fosse attiva, non doveva necessariamente essere data dal certificato camerale, come invece lo era per il requisito di cui alla lettera a) del punto 2.2. del bando.

Dunque, al di là del mancato aggiornamento formale dell’iscrizione camerale, l’Amministrazione regionale era stata espressamente portata a conoscenza che l’impresa era, nei fatti, attiva.

La stessa difesa erariale dichiara che la commissione ha acquisito d’ufficio la visura camerale, in data 28 gennaio 2026, ma nella successiva seduta del 18.02.2026 pur a fronte di detta visura, non ha ritenuto di contestare che l’impresa fosse inattiva, bensì il diverso requisito di non essere iscritta nella specifica sezione delle imprese agricole.

La differenza non è formale, ma sostanziale.

Ed infatti, occorre ricordare che le denunce al Conservatore per l’annotazione al Registro delle Imprese ex art. 2193 c.c. di atti e documenti rilevanti, intervenuti durante l’intera vita dell’impresa, hanno natura dichiarativa e non costituiva, essendo finalizzate alla sola conoscibilità e all’eventuale imponibilità dei terzi (TAR Palermo Sez. I n. 1141/2024).

Nel caso di specie, la Ditta ha dichiarato e dimostrato di essere impresa attiva, sicché la eventuale irregolarità nel certificato camerale, su tale specifico punto, non poteva e non può essere ritenuta di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione dalla procedura in questione.

Peraltro, nell’istruttoria non è mai stato contestato un siffatto dato, avendo la Commissione ritenuto che la documentazione prodotta fosse sufficiente ad integrare il requisito dell’attività.

Peraltro, a fronte dell’assunzione di personale, posizione inps, presentazione della SCIA relativa al progetto edilizio e della dichiarazione contenuta nella domanda, non v’è dubbio che l’impresa, entro la data di presentazione della domanda, dovesse ritenersi attiva.

Ed infatti, ai fini della procedura di finanziamento, in questione, sebbene la visura camerale costituisce il punto di riferimento privilegiato per la conoscenza e la verificabilità dei requisiti di partecipazione delle imprese; tuttavia, il dato da essa risultante non ha valenza costitutiva, ma dichiarativa con funzione di pubblicità, derivando la presunzione, superabile con la prova contraria, che tale dato è corrispondente alla realtà fattuale, sicché grava su chi intenda sconfessarlo fornire la dimostrazione contraria (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 10/03/2010, n.2648).

Ed ancora la giurisprudenza ha chiarito che:<< data l'efficacia di "mera pubblicità notizia" dell'iscrizione camerale, qualora l'attività risultante dal codice Ateco non sia ritenuta coerente con l'oggetto dell'appalto, per giudicare l'idoneità professionale dell'impresa deve essere considerato anche "l'oggetto sociale" (Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2019, n. 431).>>(Cfr. Consiglio di Stato 4530/2023).

Dunque, le iscrizioni camerali possono certamente essere superate mediante verifiche in concreto, che nel caso di specie, però la stessa Amministrazione ha ritenuto superate come risulta nel verbale del 18.02.2026.

Una diversa lettura del bando risulterebbe illegittima per violazione del principio di tassatività dei motivi di esclusione e del principio del favor partecipationis.

Del resto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, la stessa Amministrazione regionale, una volta ricevuta la dichiarazione contenuta nella domanda che l'impresa è attiva, non potrebbe limitarsi a richiamare una mera irregolarità nella visura camerale o contestare la produzione trasmessa, quando su tale documentazione non risulta formulata alcuna obiezione da parte della commissione di valutazione.

Di guisa che, ferma restando l'esistenza dell'iscrizione camerale nella specifica sezione agricola, come espressamente previsto dal bando, la manza denunzia di inizio attività nel certificato camerale costituisce una mera irregolarità dichiarativa, superata:

-dalla dichiarazione contenuta nella domanda;

- dalla prova documentale che l'impresa aveva assunto personale prima dell'inoltro della domanda;

-dalla SCIA edilizia del 30.12.2025;

-dalla sussistenza di una posizione INPS;

-dalla sussistenza della partita IVA;

-la sussistenza del fascicolo aziendale.

Di guisa che l'aggiornamento successivo della visura camerale ove a tutt'oggi l'impresa risulta attiva, ha avuto solo valenza ricognitiva di una situazione di fatto già preesistente.

Ed a fronte di tale documentazione trasmessa con la memoria procedimentale, l'Amministrazione regionale non ha mai contestato l'inattività dell'impresa, anzi l'ha sempre considerata attiva, dovendosi sul punto ritenere che la documentazione prodotta sia stata tale da mantenere ferma la valutazione del 18.02.2026.

Per tanto, in assenza di un'espressa previsione che imponeva che la prova che l'impresa risultasse attiva mediante le annotazione camerali, avendo l'impresa dichiarato e dimostrato aliunde di essere attiva, le difese avversarie oltre inammissibili si dimostrano palesemente infondate.

E allora, ferma restando l'esistenza dell'iscrizione camerale nella specifica sezione agricola, come espressamente previsto dal bando, la mancata denunzia di inizio attività nel certificato camerale costituisce una mera irregolarità dichiarativa, superata dagli altri elementi desumibili dalle dichiarazioni ed allegazioni dell'impresa.

Del resto la Ditta ha dimostrato di essere attiva anche mediante la presentazione del progetto edilizio già cantierabile.

Sicché l'assenza dell'annotazione camerale sul punto non può essere assunta come limite insuperabile, in assenza di una specifica previsione del bando che stabilisca che tale requisito debba essere unicamente attestato dal certificato camerale e non da altri elementi presenti nella domanda.

Per tanto, in assenza di un'espressa previsione che imponeva la prova dell'attività dell'impresa esclusivamente mediante le annotazione camerali, avendo l'impresa dimostrato aliunde di essere attiva, le difese avversarie oltre inammissibili si dimostrano palesemente infondate.

Oltretutto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, in sede di riedizione del potere secondo i principi del cd one shot non può addurre motivi ostativi che erano desumibili dall'istruttoria già svolta.

Di guisa che appaiono pretestuose le deduzioni avversarie circa la mancanza di utilità dall'accoglimento del ricorso e del presente gravame.

SUL DANNO

Ribadita la sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il presente ricorso, è altrettanto evidente il pregiudizio grave ed irreparabile cui la Ditta ricorrente sarebbe esposta nelle more della trattazione del merito.

Nelle more della trattazione dell'udienza di merito infatti l'Amministrazione resistente procederà senz'altro ad adottare i decreti di finanziamento delle ditte utilmente collocate in graduatoria fino alla concorrenza della dotazione finanziari di € 4.600.000, la ricorrente con il punteggio di 44, risulterebbe certamente utilmente collocata tra le domande ammissibili a finanziamento e si collocherebbe addirittura nella posizione 48 della graduatoria finale.

Nondimeno per effetto dell'illegittima esclusione la ricorrente, in assenza di un provvedimento cautelare favorevole, rischia di non ottenere il finanziamento richiesto, poiché nel frattempo l'intera dotazione finanziaria verrebbe esaurita dalle altre Ditte utilmente collocate in graduatoria.

In assenza di un pronunciamento cautelare che assicuri una tutela interinale fino alla decisione di merito, renderebbe pressoché *inutiliter data* l'eventuale accoglimento del ricorso quando la dotazione finanziaria risulterà già esaurita.

Si rileva, al riguardo, che la giurisprudenza, in fattispecie similare ha ritenuto sussistente il *"periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente"* (cfr. TAR PA III ordinanza n. 1040/14, cfr. anche TAR PA I ordinanza n. 905/18 del 08/10/18).

Peraltro, la celere definizione del giudizio, ovvero l'adozione di un provvedimento cautelare capace di ridurre o azzerare il pregiudizio in atto patito dalla Ditta ricorrente, limiterebbe fortemente l'eventuale responsabilità risarcitoria della stessa Amministrazione resistente e consentirebbe alla Ditta ricorrente di poter concorrere per l'ottenimento del finanziamento in questione.

Sicché, l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta alla Ditta di essere reinserita in graduatoria, anche mediante riesame, tutelerebbe i reciproci interessi delle parti in causa.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso in esame coinvolge potenzialmente tutti i progetti ammessi a finanziamento secondo le indicazioni contenute nell'Avviso Pubblico del 03.10.2019, in ragione di ciò si avanza istanza affinché l'On. TAR, ove lo ritenga

necessario, voglia disporre, ex art. 41, comma 4 c.p.a. che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità, anche, se ritenuto opportuno, sul sito web della pubblica amministrazione.

Alla luce di tutti i suesposti motivi

Per tali ragioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

- Accogliere il ricorso introduttivo ed il presente gravame, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;
- Ordinare all'autorità amministrativa di eseguire l'emittenda decisione.

Con vittoria di spese, accessori di legge e con salvezza di ogni altro diritto.

Si dichiara che il presente gravame ove inteso come ricorso per motivi aggiunti è esente da contributo in quanto non amplia significativamente l'oggetto del ricorso principale avente n.r.g. 1246/2026 per il quale è stato versato un contributo unificato in misura pari a € 650,00

Palermo, 17.08.2026

Avv. Roberta Maria Grazia Chianetta

ROBERTA MARIA GRAZIA CHIANETTA

Firmato digitalmente da ROBERTA MARIA GRAZIA CHIANETTA
Data: 2026.08.17 17:24:16 +02'00'